

129.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 — Articolo 4)	8
Missioni vevoli nella seduta dell'11 aprile 2002	3	(Sezione 5 — Articolo 5)	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 6 — Articolo 6)	9
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	4	Disegno di legge di conversione S. 1182 (approvato dal Senato) n. 2580	10
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 1 — Articolo unico; Articolo del decreto-legge)	10
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato)	11
Disegno di legge S. 1211 (approvato dal Senato) n. 2600	5	(Sezione 3 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	13
(Sezione 1 — Articolo 1)	5	(Sezione 4 — Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	15
(Sezione 2 — Articolo 2)	7	(Sezione 5 — Emendamento dichiarato inammissibile)	18
(Sezione 3 — Articolo 3)	7	(Sezione 6 — Ordini del giorno)	18

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interpellanze urgenti	20	(Sezione 5 – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza relativa al secondo semestre 2001)	28
(Sezione 1 – Riforma della sanità penitenziaria)	20	(Sezione 6 – Dichiarazioni del ministro Maroni relative alla scorta al professor Marco Biagi)	28
(Sezione 2 – Collaborazione tra il sottosegretario Sgarbi ed il canale televisivo Telemarket)	22	(Sezione 7 – Missione di pace di una delegazione di pacifisti e parlamentari italiani in Israele)	28
(Sezione 3 – Utilizzo dei fondi pubblici da parte del teatro Eliseo)	24	(Sezione 8 – Critiche sulla politica seguita dal Governo in materia di immigrazione)	29
(Sezione 4 – Iter del processo di privatizzazione dell'Insmli)	25		

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
dell'11 aprile 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Bressa, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colasio, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Foti, Floresta, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Lu-setti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 aprile 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ROSITANI ed altri: « Disciplina delle attività musicali » (2623);

VIANELLO ed altri: « Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (2624);

SANZA ed altri: « Modifica all'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati » (2625);

BENVENUTO: « Nuova disciplina dei fabbricati rurali » (2626);

SELVA e MIGLIORI: « Esenzione dal pagamento del canone di concessione per l'utilizzo dei beni statali da parte di enti ecclesiastici e di ordini religiosi » (2627).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: « Modifiche al testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » (2597) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V e XI.*

X Commissione (Attività produttive):

GRANDI ed altri: « Modifica all'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale » (2406) *Parere delle Commissioni I, V e VIII.*

XI Commissione (Lavoro):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: « Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare » (2598) *Parere delle Commissioni I e V.*

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 10 aprile 2002, l'onorevole Gianfranco Micchiché ha rappresentato — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Catania, n. 4679/99 Rgnr) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettere del 3 aprile 2002, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea BRESSA ed altri n. 9/1984/25, concernente norme in materia di impianti di trasporto a fune a carattere turistico, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, NARO ed altri n. 9/1984/28 e POLLASTRINI ed altri n. 9/1984/46, concernenti interventi in favore dell'imprenditoria femminile, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 aprile 2002, ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza unificata in merito al disegno di legge S. 1182 - « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali » (*approvato dal Senato*) (2580).

Tale parere è trasmesso alla V Commissione permanente (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1211 — MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
ELETTORALE (APPROVATO DAL SENATO) (2600)**

(AC 2600 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

(Prolungamento dell'orario di votazione).

1. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il nono comma, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:

« Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica ».

2. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali ».

3. L'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:

« ART. 64. — 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della

sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa ».

4. Dopo l'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

« ART. 64-*bis*. — 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto ».

5. All'articolo 67, primo comma, alinea, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, le parole: « ai sensi dell'articolo 64, il presidente, » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 64 e 64-*bis*, il presidente, ».

6. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « entro le ore 22 » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 14 »;

b) al secondo comma, le parole: « alle ore 22 del lunedì » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore 14 del martedì ».

7. L'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

8. All'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del

1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; » sono sostituite dalle seguenti: « fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; »;

b) al comma 6, le parole: « entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello della votazione; » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 14 del martedì successivo alla votazione; ».

9. All'articolo 2, primo comma, lettera *c*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, le parole: « lunedì successivo al giorno di votazione, » sono sostituite dalle seguenti: « martedì successivo alla votazione, ».

10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole: « alle ore sei » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore otto ».

11. All'articolo 48, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: « Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, » sono sostituite dalle seguenti: « Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, ».

12. All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: « fino alle ore 14; » sono sostituite dalle seguenti: « fino alle ore 15; ».

13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Durata delle operazioni di voto e di scrutinio*). — 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede ».

(A.C. 2600 — Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

(Cabine elettorali).

1. All'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto ».

2. All'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto ».

(A.C. 2600 — Sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione).

1. L'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali

o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49 ».

2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalità indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro.

3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili.

(A.C. 2600 - Sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

(Disposizioni relative alle elezioni regionali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.

(A.C. 2600 - Sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Copertura degli oneri finanziari).

1. In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge si provvede a carico del « Fondo da

ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*», iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.5.3 « Spese elettorali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

(A.C. 2600 – Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1182 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO
2002, N. 13, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICU-
RARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI ENTI LOCALI (APPROVATO
DAL SENATO) (2580)**

(A.C. 2580 — sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

ARTICOLO 2.

1. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risultante per

l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro.

ARTICOLO 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998 e 1999, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili diverse rispetto all'anno 2000, relative alla gestione di servizi a carattere imprenditoriale, nonché delle maggiori spese rispetto all'anno 2000 derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati interamente finanziate dai proventi delle convenzioni stesse».

3. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «entro il mese di febbraio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di aprile 2002».

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2580 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «per l'approvazione del bilancio», sono inserite le seguenti: «non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso».

All'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'interno».

1-ter. Alle comunità montane Agno Chiampo, Leogra Timonchio e Alto Astico e Posina è attribuito per l'anno 2002 un contributo straordinario pari a 1 milione di euro per la realizzazione di investimenti finalizzati allo sviluppo del settore turistico-alberghiero. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di

insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1 ».

All'articolo 3, comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, le parole: « interamente finanziate dai proventi » sono sostituite dalle seguenti: « finanziate, anche in quota parte, dai proventi ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — 1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« ART. 268-bis. — (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività). — 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto,

è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del disesto ».

ART. 3-ter. — 1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità ».

ART. 3-quater. — 1. All'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « compresi nelle aree di cui all'articolo 44 » sono sostituite dalle seguenti: « compresi nelle regioni individuate dall'articolo 44 ».

2. All'articolo 27, comma 13, della citata legge n. 448 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « sulle contabilità speciali di girofondi » sono sostituite dalle seguenti: « sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali ».

ART. 3-quinquies. — 1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 48, è inserito il seguente:

« 48-bis. La proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al comma 48 può essere disposta fino ad un massimo di centocinquanta giorni nei confronti dei soggetti che, entro il 30 aprile 2002, mediante certificazione rilasciata da un professionista abilitato, dimostrino di aver completato l'allestimento per almeno il 75 per cento rispetto al progetto per l'aggiudicazione della gara ».

(A.C. 2580 — sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: « per l'approvazione del bilancio », sono inserite le seguenti: « non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso ».

All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis, All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare » sono inserite le seguenti: « di concerto con il Ministero dell'interno ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui

all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1 ».

All'articolo 3, comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, le parole: « interamente finanziate dai proventi » sono sostituite dalle seguenti: « finanziate, anche in quota parte, dai proventi ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — 1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« ART. 268-bis. — (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività). — 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto ».

ART. 3-ter. — 1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità ».

2. All'articolo 27, comma 13, della citata legge n. 448 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « sulle contabilità speciali di girofondi » sono sostituite dalle seguenti: « sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali ».

(A.C. 2580 — sezione 4)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimere il comma 3.

1. 1. Russo Spena.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A valere sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, con corrispondente riduzione degli accantonamenti della relativa rubrica del Ministero, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2002 ulteriori 20 milioni di euro.

2. 1. Morgando, Stradiotto, Milana, Ciani, Lettieri, Boccia, Lusetti.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. 2. Milana, Stradiotto, Ciani, Lettieri, Morgando, Boccia, Lusetti.

ART. 2-bis.

Sopprimerlo.

* **2-bis. 1.** Mariotti, Michele Ventura, Maurandi, Olivieri, Pinotti.

Sopprimerlo.

* **2-bis. 3.** Pecoraro Scanio, Lion.

Sopprimere il comma 5.

2-bis. 10. Pagliarini, Sergio Rossi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si considera insegna d'esercizio quella definita dall'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di richiamare l'attenzione del pubblico sul luogo di svolgimento dell'attività economica, anche se costituita dalla sola indicazione dell'attività esercitata o dai marchi di beni o servizi ivi venduti. In caso di pluralità di insegne relative al medesimo luogo di esercizio dell'attività l'esenzione è comunque complessivamente riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1.

2-bis. 2. Garnero Santanché.

ART. 3.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.448, le parole: « a quello del 2000 aumentato del 2, 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: a quello del 2001 aumentato del tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. 11. D'Agrò, Giuseppe Drago.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppressi i commi 2, 3 e 4.

3. 1. Olivieri, Maurandi, Michele Ventura, Mariotti, Pinotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I commi 2 e 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati.

3. 12. Lusetti, Stradiotto, Milana, Ciani, Lettieri, Morgando, Boccia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: nell'anno 2000 con le seguenti: nell'anno 2001.

3. 13. Lusetti, Milana, Ciani, Lettieri, Morgando, Boccia.

Sopprimere il comma 2.

3. 10. Russo Spena.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: esternalizzato i servizi negli anni aggiungere la seguente: 1996.

3. 6. Mariotti, Olivieri, Maurandi, Michele Ventura, Pinotti.

Al comma 2, sostituire le parole: negli anni 1997, 1998 e 1999 con le parole: negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.

* **3. 40.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: e 1999 con le seguenti: , 1999 e 2000.

* **3. 20.** Stradiotto, Milana, Ciani, Lettieri, Morgando, Boccia, Lusetti.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: diverse rispetto all'anno 2000 fino alla fine del comma con le seguenti: determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003

3. 31. Guido Dussin, Pagliarini.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: diverse rispetto all'anno 2000 *fino a:* rispetto all'anno 2000 *con le seguenti:* determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003.

3. 30. Pagliarini, Guido Dussin.

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , dal contratto nazionale del personale, dall'attivazione di nuovi servizi e dal potenziamento o ampliamento di quelli esistenti.

3. 2. Michele Ventura, Olivieri, Maurandi, Mariotti, Pinotti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , dal contratto nazionale del personale e dall'attivazione di nuovi servizi.

3. 3. Mariotti, Olivieri, Maurandi, Michele Ventura, Pinotti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , dall'attivazione di nuovi servizi e dal potenziamento o ampliamento di quelli esistenti.

3. 4. Michele Ventura, Olivieri, Maurandi, Mariotti, Pinotti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dall'attivazione di nuovi servizi.

3. 5. Olivieri, Maurandi, Michele Ventura, Mariotti, Pinotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il complesso delle spese correnti e dei pagamenti per l'anno 2002 deve essere calcolato al netto delle spese con-

seguenti all'applicazione del contratto nazionale di lavoro relativo ai bienni 2001-2002 e 2003-2004.

3. 21. Lusetti, Stradiotto, Milana, Ciani, Lettieri, Morgando, Boccia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 24, comma 9, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: « di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 ».

3. 23. Stradiotto, Milana, Ciani, Lettieri, Morgando, Boccia, Lusetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al secondo periodo inserire dopo le parole: « l'importo dei trasferimenti » la parola: « correnti » e aggiungere in fine le seguenti: « e comunque non oltre il 25 per cento dei suddetti trasferimenti ».

3. 41. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 24, comma 9, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « pari alla differenza » è aggiunta la seguente: « percentuale ».

3. 22. Stradiotto, Milana, Ciani, Lettieri, Morgando, Boccia, Lusetti.

ART. 3-bis.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3-bis. 1. Russo Spina.

ART. 3-ter.

Sopprimerlo.

3-ter. 3. Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 3, primo comma, numero 4), della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La lite connessa ad una sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso ».

3-ter. 1. Antonio Russo, Gioacchino Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La lite promossa a seguito di, o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso ».

3-ter. 2. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Mazzoni, D'Alia, Cola, Oricchio, Antonio Russo.

(Approvato)

ART. 3-quater.

Sopprimerlo.

3-quater. 1. Russo Spena.

(A.C. 2580 - sezione 5)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 3-ter.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 3, primo comma, numero 4), della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La lite connessa ad una sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso ».

3-ter. 1. Antonio Russo, Gioacchino Alfano.

(A.C. 2580 - sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la possibile incidenza delle disposizioni contenute nel presente decreto per la celebrazione dell'imminente turno elettorale per il rinnovo delle amministrazioni comunali e provinciali fissato per i giorni 19 e 26 maggio 2002;

tenuto conto che nel corso dell'esame parlamentare il provvedimento in esame è stato integrato con disposizioni che vanno ulteriormente ad innovare il recente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che in particolare le suddette modifiche incideranno anche su tutte le situazioni pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

tenuto conto che la funzione precipua dei testi unici è quella di assicurare una conoscenza e un'applicazione sistematica e coerente della normativa vigente

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, una tempestiva e puntuale diffusione del testo unico nella versione risultante dalle recenti modifiche presso tutte le amministrazioni interessate.

9/2580/1. Montecchi, Ventura, Ruzzante, Innocenti.

La Camera,

considerato che all'articolo 3-ter sembra configurarsi una disparità di trattamento tra consiglieri rappresentanti degli enti locali e consiglieri regionali;

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, opportune iniziative normative finalizzate ad estendere quanto previsto per i consiglieri rappresentanti degli enti locali anche ai consiglieri regionali.

9/2580/2. Perrotta, Antonio Russo, Mazzone, Alfredo Vito.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Riforma della sanità penitenziaria)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della giustizia e della salute, per sapere – premesso che:

con decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999 sono state trasferite al servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria, con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti a partire dal 1° gennaio 2000. Il passaggio complessivo della sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale doveva avvenire in via sperimentale anche per le altre funzioni in tre regioni, che un decreto del 20 aprile 2000 aveva individuato nella Toscana, nel Lazio e nella Puglia. Tale sperimentazione avrebbe dovuto estendersi anche ad altre tre regioni che ne hanno fatto espressa richiesta: Emilia-Romagna, Molise e Campania. La sperimentazione deve terminare entro giugno 2002;

il principio, di cui all'articolo 1 del decreto 230 del 1999, stabilisce che « i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali »;

la sperimentazione almeno in due delle tre regioni originariamente prescelte, ossia Puglia e Lazio, non avrebbe fatto passi concreti in avanti;

secondo quanto riferito dall'associazione Antigone, in Puglia nulla è stato approntato che abbia la parvenza di un'attuazione della riforma. Risulta agli interpellanti che, come sostenuto anche dall'assessorato della sanità pugliese, il processo applicativo della legge sia stato bloccato dall'attesa delle disposizioni degli organismi centrali, mai giunte. Nel frattempo la regione Puglia ha approvato nel dicembre 2001 il primo piano sanitario regionale che regola le linee di sviluppo della sanità regionale per i prossimi tre anni e il tema del carcere e degli operatori sanitari penitenziari è drammaticamente assente;

la legge finanziaria per il 2002 ha ridotto gli stanziamenti a favore della sanità in carcere;

molte sono le segnalazioni di carenze del servizio sanitario penitenziario che sembrano essersi incancrenite nel corso del tempo, anche nelle stesse regioni dove avrebbe dovuto avvenire la sperimentazione. Nella regione Lazio sono stati fortemente ridotti i finanziamenti per la sanità nelle carceri della regione. Nella casa circondariale di Lecce molti detenuti lamentano ritardi nell'effettuare analisi di laboratorio e nella somministrazione dei farmaci, in particolare quelli inerenti all'Hiv. Sono state segnalate anche carenze dal punto di vista degli strumenti d'intervento per la medicina d'urgenza, ritenuti indispensabili considerata la distanza piuttosto considerevole che intercorre tra l'istituto penitenziario e il più vicino ospedale, nonché carenze strutturali, come camere d'attesa per gli utenti in condizioni igieniche e di arredo assolutamente inadeguate. Disagi non minori si sono verifi-

cati anche a Bari, dove la forte presenza di detenuti stranieri e la conseguente incidenza di patologie relativamente rare nel nostro continente hanno ulteriormente aggravato la situazione sanitaria. Si sono riscontrati ritardi nella somministrazione del metadone con conseguente venir meno della continuità terapeutica, tempi eccessivamente lunghi per effettuare esami di laboratorio e visite specialistiche, casi di detenuti affetti da tubercolosi reclusi con compagni di cella sieropositivi con altissimi rischi di contagio, episodi di reclusi sieropositivi che si sono rifiutati di assumere cibo per poter abbassare il livello di linfociti e poter essere scarcerati, difficoltà per i detenuti stranieri tossicodipendenti ad ottenere la certificazione da parte del Ser.T. per accedere ai servizi previsti per tale tipologia di condannato, reclusi portatori di *handicap* fisici « parcheggiati » nel centro clinico per l'impossibilità di attuare lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nell'istituto, casi di malasanità o, per meglio dire, di mala-assistenza, come quello di una persona rimessa in libertà in dialisi e con problemi psichiatrici senza che gli venissero forniti i mezzi necessari per ritornare al suo paese d'origine in Sardegna, nonostante non fosse totalmente capace di intendere e di volere (situazione rispetto alla quale ha dovuto sopperire ancora una volta l'iniziativa di un'associazione di volontariato). A fine febbraio 2002 sempre nel carcere di Bari è morto un detenuto per presunti problemi cardiaci;

in questo contesto di riforma in *stand by* si sono moltiplicate le segnalazioni di episodi di malasanità o di condizioni a rischio per la salute delle persone reclusi;

molti detenuti versano in condizioni di salute gravissime nelle carceri, senza possibilità di accedere a misure di sospensione della pena o di ricovero all'esterno;

ad esempio il signor Staiano Giuseppe (nato il 13 marzo 1961), al momento detenuto nel centro clinico penitenziario di Secondigliano a Napoli (con condanna a 10 anni e 5 mesi, con termine nel 2004),

versa in condizioni di salute gravissime. Dall'età di 23 anni gli sono state riscontrate gravi e ripetute turbe psichiche in seguito ad un incidente causato dallo scoppio di un petardo che gli ha provocato la perdita della mano destra per amputazione, a cui fanno seguito episodi di disturbi del comportamento, tanto da essere ricoverato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino; seguono episodi depressivi, autolesionistici e ripetuti tentati suicidi. Gli è stata riconosciuta una invalidità civile del 100 per cento con accompagnamento per mancanza della mano destra e psicosi cronica;

risulta all'interrogante che nel 1999 gli sarebbe stato diagnosticato un tumore per cui sarebbe stato ricoverato per un primo ciclo di chemioterapia, a cui avrebbero fatto seguito altri cicli per la comparsa di gravi non ben specificate complicanze dovute al trattamento, di cui non esisterebbe documentazione. L'ultima diagnosi effettuata dalla direzione sanitaria del carcere di Secondigliano certifica e ribadisce le sue patologie, a cui si devono aggiungere rifiuto del cibo (tanto da perdere ben 20 chili) e rifiuto di cure;

nel carcere di Enna il 18 maggio 2001 muore C.G., 59 anni, ad un mese dalla richiesta non accolta di sospensione della pena per ragioni mediche o di ricovero all'esterno;

nel carcere di Opera Milano il 16 settembre 2001 P.S. muore in carcere per un'embolia, senza che i medici si accorgessero delle sue gravi condizioni pregresse;

nel carcere di Palermo il 18 gennaio 2001 muore subito dopo un intervento chirurgico A.L.B.. Secondo notizie di stampa cinque medici sono attualmente indagati e l'autopsia avrebbe mostrato un errore nell'uso della sonda durante l'operazione;

nel carcere di Vigevano il primo agosto 2000 G.D.G. muore per emorragia interna. Due medici vengono indagati per

omicidio colposo il 10 novembre 2001 in quanto non avevano predisposto in tempo il ricovero;

nel carcere di Padova un detenuto, Giuseppe Ugone, viene colpito da infarto e non viene mai creduto fino al secondo e letale infarto. Due medici del carcere sarebbero stati condannati in primo grado —:

quale sia lo stato attuale della riforma della sanità penitenziaria, sia nelle regioni della sperimentazione che in tutte le altre dove avrebbe dovuto esserci il passaggio di competenze in materia di tossicodipendenze e di medicina preventiva;

quali iniziative intendano intraprendere per consentire il passaggio definitivo della sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale, e quindi per garantire il diritto alla salute delle persone private della libertà personale;

se quanto esposto a proposito del signor Giuseppe Staiano risponda al vero e, in caso affermativo, quali iniziative intendano intraprendere per assicurare il diritto alla salute dello stesso;

quali siano gli esiti delle inchieste disciplinari e/o penali, ove attivate, nei casi e nelle vicende soprarichiamati.

(2-00294) « Russo Spena, Giordano ».

(9 aprile 2002)

(Sezione 2 – Collaborazione tra il sottosegretario Sgarbi e il canale televisivo Telemarket)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

il giorno 13 marzo 2002 è stato arrestato dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio artistico e dalla guardia di finanza, su richiesta della procura della

Repubblica presso il tribunale di Bari, per associazione a delinquere ed altri reati, il signor Giorgio Corbelli;

l'arresto è stato compiuto nell'ambito delle indagini sulla vendita di opere d'arte false tramite i canali televisivi Telemarket e Telemarket 2, dei quali Corbelli è presidente e socio di maggioranza;

come anche indicato sul sito di Telemarket, « Telemarket è stata fondata ... con lo scopo di creare un circuito commerciale delle opere d'arte, per far conoscere e vendere alcuni capolavori a coloro che non frequentano le case d'aste e gli antiquari » e, « grazie alla sua attività, Telemarket è divenuta la prima emittente televisiva, visibile in tutta Italia, specializzata nella vendita tv di oggetti d'arte, in grado di raggiungere milioni di persone ... con una media di 99.000 lotti venduti ogni anno »;

nel corso dell'operazione è stato arrestato anche il signor Pierpaolo Cimatti, socio di maggioranza della Torcular spa, ritenuto dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari anche socio occulto di Telemarket spa;

su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari, tutte le attività commerciali di Telemarket, compresi i canali di televendita di oggetti d'arte, sono state sottoposte a sequestro preventivo;

l'accusa ipotizzata è quella di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione delle opere pittoriche e grafiche di autori contemporanei, di truffa ai danni di migliaia di persone che hanno acquistato le opere, di ricettazione e riciclaggio di dipinti attraverso i canali televisivi di Telemarket;

come sottolineato dalla magistratura che svolge le indagini, sono stati migliaia i quadri falsi venduti con la firma di artisti contemporanei, fra cui Schifano o De Chirico: tra questi falsi anche opere contraffatte con la firma di Michele Cascella,

di cui la Torcular spa di Cimatti ha l'esclusiva della commercializzazione della produzione grafica e pittorica;

al di là della realizzazione e della commercializzazione, l'organizzazione provvedeva, sempre secondo la procura della repubblica presso il tribunale di Bari, « a creare una apparente legittimità delle opere falsificate », utilizzando parenti degli autori, creando società fittizie, ma anche utilizzando i canali televisivi di Telemarket e società con apparente credibilità commerciale (Telemarket 1 e 2) per la vendita dei quadri falsi;

sul sito *internet* di Telemarket si può leggere che « gli oggetti d'arte messi in vendita sono garantiti anche da un comitato scientifico formato da periti specializzati e da critici d'arte di fama internazionale, tra i quali ricordiamo Vittorio Sgarbi, che preparano i certificati di autenticità ed eseguono videoperizie »;

sempre sullo stesso sito sono rintracciabili alcune opere poste in vendita accompagnate da videoperizie dell'onorevole Sgarbi;

da molto tempo il Sottosegretario per i beni e le attività culturali, onorevole Vittorio Sgarbi, conduce sul canale di televendite di oggetti d'arte della società Telemarket una sua trasmissione chiamata *Sgarbi ministeriali*, che va in onda quattro volte al giorno, occupando quindi uno spazio rilevante nel palinsesto giornaliero dell'emittente;

nel corso di questa trasmissione, il Sottosegretario spazia da temi di politica a temi d'arte, spendendo il proprio nome e la propria fama di esperto e critico d'arte a chiaro sostegno delle iniziative commerciali del canale televisivo;

in più di un'occasione, ad esempio, il canale televisivo di proprietà della società Telemarket ha trasmesso brani di conferenze stampa tenute dal Sottosegretario nella sua veste istituzionale nel salone del ministero per i beni e le attività culturali;

il titolo stesso della trasmissione televisiva, *Sgarbi ministeriali*, costituisce un'impropria spendita della credibilità istituzionale di un membro del Governo in un contesto puramente commerciale;

l'onorevole Sgarbi ha concorso in più di un'occasione a trasmettere agli spettatori la sensazione che il sostegno alle iniziative commerciali di Telemarket provenisse non solo dal critico d'arte ma dall'uomo di Governo, impegnando quindi in modo assolutamente improprio anche l'istituzione che egli rappresenta in un'operazione commerciale incompatibile con le funzioni di Governo;

a puro titolo di esempio, nella notte tra il 9 ed il 10 marzo 2002 andava in onda una puntata in cui l'onorevole Sgarbi prendeva in esame delle opere di Michele Cascella;

sul sito della Torcular spa di proprietà di Gabriele Cimatti, alla pagina « l'Arte italiana nel mondo *by* Torcular », viene reclamizzata una mostra su Cascella, il cui catalogo, realizzato sempre da Torcular spa, è curato, tra gli altri, dall'onorevole Sgarbi;

chiunque goda del prestigio istituzionale derivante dal ricoprire il ruolo di membro del Governo dovrebbe astenersi dall'utilizzare tale prestigio al fine di influenzare il valore di mercato di opere d'arte in commercio, in particolare quando le funzioni di Governo siano strettamente connesse all'oggetto dell'attività commerciale;

nel commentare l'azione giudiziaria tuttora in corso l'onorevole Sgarbi ha dichiarato che « si tratta di un reato veniale insignificante in quanto non esiste in natura il falso di Cascella » e che è gravissimo che i carabinieri del nucleo tutela del patrimonio artistico, che come si sa dipendono funzionalmente dal ministero per i beni e le attività culturali, « si siano messi ad occuparsi di una cosa che ha un fondamento concettuale sbagliato »;

nello stesso contesto l'onorevole Sgarbi ha dichiarato che « i responsabili sono i carabinieri perché hanno messo in piedi questa grottesca montatura. Li invito a cercare i falsi veri, io li posso accompagnare a vedere dove sono i veri falsi », con questo sottintendendo di essere a conoscenza di episodi di reato;

dunque, fatta salva ogni valutazione sull'indagine in corso ed indipendentemente dai suoi esiti, sia a causa di comportamenti diretti dello stesso onorevole Sgarbi sia a causa dell'utilizzo che Telemarket ha fatto dell'influenza istituzionale dell'onorevole Sgarbi, si viene a creare una situazione di reale lesione della credibilità istituzionale del ministero per i beni e le attività culturali e del Governo —:

se non ritenga che l'esistenza di una collaborazione tra l'onorevole Sgarbi ed il canale televisivo Telemarket leda in maniera grave le funzioni stesse del ministero per i beni e le attività culturali e del Ministro interpellato;

se non ritenga censurabili ed intimidatori i giudizi espressi dall'onorevole Sgarbi nei confronti dell'attività svolta dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio artistico e di un'indagine giudiziaria in corso, che riguarda il proprietario di un canale televisivo che gode della collaborazione professionale dello stesso Sgarbi;

se l'attività dell'onorevole Sgarbi sia stata direttamente o indirettamente retribuita;

se, indipendentemente dall'esito delle indagini in corso, non ritenga quindi utile verificare se la collaborazione professionale dell'onorevole Sgarbi con Telemarket sia effettivamente tuttora in corso e se, in caso affermativo, non sia necessario che l'onorevole Sgarbi la interrompa immediatamente;

se, infine, costituendo questo solo l'ultimo di una serie di episodi attribuibili all'onorevole Sgarbi incompatibili con le funzioni istituzionali ricoperte, non ritenga che sia stato compromesso del tutto

il prestigio del ministero per i beni e le attività culturali e la credibilità dello stesso Governo.

(2-00280) « Melandri, Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Titti De Simone, Maura Cossutta, Grignaffini, Bellillo, Folena, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Giulietti, Lolli, Panattoni, Gambini, Carli, Vendola, Visco, Zani, Innocenti, Montecchi, Volpini, Calzolaio, Bimbi, Realacci, Ruzzante, Colasio, Gentiloni Silveri ».

(19 marzo 2002)

(Sezione 3 – Utilizzo dei fondi pubblici da parte del teatro Eliseo)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

il teatro Eliseo di Roma, società per azioni che riceve dallo Stato contributi annuali pari a oltre 1.740.000 euro, ha recentemente risolto il contratto con il direttore artistico, Luca Barbareschi, lamentando presunte e non meglio precisate inadempienze contrattuali;

infatti, non risulta che siano state mosse contestazioni al Barbareschi in merito al contenuto del programma delle attività teatrali dallo stesso predisposto, né dal punto di vista artistico né da quello economico;

dalla lettura del quotidiano *Libero* sull'argomento, si potrebbe pensare che la decisione del teatro Eliseo possa essere animata da intenti punitivi nei confronti del Barbareschi, che aveva denunciato la strana situazione di incompatibilità che grava sul presidente onorario del teatro, l'ingegnere Vincenzo Monaci;

l'ingegner Monaci è attualmente membro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, quindi, in base alle vigenti normative, non potrebbe ricoprire ruoli operativi societari;

formalmente l'ingegner Monaci ricopre la carica di presidente onorario della società che gestisce il teatro Eliseo (il cui pacchetto di maggioranza è tra l'altro di proprietà della moglie), ma nei fatti il suo ruolo è tutt'altro che formale, bensì intensamente operativo; al riguardo, risulta agli interpellanti che il teatro Eliseo abbia recentemente ottenuto sponsorizzazioni da società che operano nel settore delle comunicazioni;

va ricordato come l'amministratore delegato della Nuova Teatro Eliseo spa sia il dottor Giampaolo Vianello, la cui presenza in teatro, come risulta agli interpellanti, è molto rara, o addirittura inesistente, in quanto impegnato nell'attività di sovrintendente della Fenice di Venezia;

tra l'altro, l'ingegner Monaci si avvale della collaborazione, con costante e giornaliera presenza fisica negli uffici del teatro, di un dipendente della predetta autorità, che formalmente invece risulta in servizio presso quest'ultima; nel comportamento del dipendente in questione sono ravvisabili anche gli estremi di illeciti penalmente rilevanti;

ad avviso degli interpellanti, è dubbio che il ruolo nei fatti « operativo » dell'ingegner Monaci in una società per azioni sia compatibile con la sua carica di commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

secondo gli interpellanti, inoltre è dubbio che il servizio prestato dal collaboratore dell'ingegner Monaci presso il teatro Eliseo sia legittimo rispetto alla sua qualifica di dipendente di un organismo pubblico, quale la citata Autorità per le garanzie nelle comunicazioni —

se i fondi pubblici assegnati dal ministero per i beni e le attività culturali siano correttamente gestiti dal teatro Eliseo.

(2-00282) « La Russa, Garnero Santanché, Butti, Strano, Saglia, Airaghi, Cannella ».

(19 marzo 2002)

(Sezione 4 – Iter del processo di privatizzazione dell'Insmli)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per i beni e le attività culturali e per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, per sapere — premesso che:

permane ad oggi una situazione di profonda e grave incertezza in ordine al processo di privatizzazione degli enti pubblici, così come previsto dal decreto legislativo n. 419 del 1999 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), non essendo ancora stato emanato e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di merito;

in particolare, come già evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo n. 2-00222, presentato dagli interpellanti il 28 gennaio 2002 e svolto in aula il 31 gennaio 2002, tale situazione incide gravemente sugli istituti che, entro i termini disposti dal decreto legislativo n. 419 del 1999, abbiano rispettato le procedure e ottemperato agli atti necessari alla loro privatizzazione, in primo luogo con la definizione e l'approvazione del nuovo statuto;

del tutto grave è il caso dell'Insmli (Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia), oggetto appunto dell'interpellanza n. 2-00222, che, entro i termini previsti dal decreto legislativo n. 419 del 1999, aveva approvato il nuovo statuto, in data 28 ottobre 2000, e aveva recepito il parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti nell'ottobre 2001;

ad oggi l'Insmli, al pari di altri istituti, attende la pubblicazione del nuovo statuto e il riconoscimento della personalità giuridica di ente privato, secondo quanto determinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, per il mancato rispetto da parte del Governo del dettato normativo di cui al decreto legislativo sopra citato;

nella risposta all'interpellanza 2-00222, fu affermato dal rappresentante del Governo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame era stato sottoposto al visto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 20 dicembre 2001 e che, in data 23 gennaio 2002, lo schema di decreto era stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri « per gli adempimenti di competenza », seppure, come risulta agli stessi interpellanti, ciò non fosse stato confermato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al momento della presentazione dell'interpellanza;

ad oggi, secondo quanto è a conoscenza degli interpellanti, l'ufficio legislativo del ministero per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza sarebbe stato chiamato ad esaminare lo schema del decreto non prima della fine di gennaio e solo successivamente, una volta esaminato lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal punto di vista degli uffici competenti pronto alla firma ed alla sua emanazione, avrebbe ricevuto richieste di sospensione dell'*iter* e l'annuncio di sopravvenute, ma ad oggi non ancora formulate, ipotesi di modifica dello schema da parte degli uffici competenti del ministero per i beni e le attività culturali;

tali modifiche, secondo quanto è a conoscenza degli interpellanti e comunicato informalmente dagli uffici competenti del ministero dei beni e delle attività culturali al segretario generale dell'Insmli, si aggiungerebbero a richieste interpretative formulate sempre dal ministero dei beni e le attività culturali, in ordine ai termini di riferimento per l'*iter* di privatizzazione ed al riconoscimento della per-

sonalità giuridica, in conformità ai termini e all'impostazione del decreto legislativo n. 419 del 1999;

al di là delle « complessità giuridiche » in ordine ai diversi istituti interessati al processo di privatizzazione, cui il Governo nei suoi diversi organi competenti ha fatto costante riferimento, i dati di fatto confermano ed evidenziano un'obiettivo e perdurante responsabilità delle amministrazioni e del Governo nel non rispettare e, per questa via, differire fino a stravolgere i termini e l'impostazione dei provvedimenti di privatizzazione approvati nella XIII legislatura, cui l'Insmli, come altri istituti, si sono uniformati;

L'Insmli è ormai prossimo al suo consiglio generale, l'ultimo convocato secondo il vecchio statuto, in programma il 23 marzo 2002, che, allo stato e per le ragioni esposte, potrà operare e deliberare esclusivamente in regime di ordinaria amministrazione e secondo il vecchio statuto, nei limiti di una situazione che per legge dovrebbe riconoscerlo come istituto privato e che, di fatto, lo costringe a tornare ad essere ente pubblico, senza peraltro che tale contesto sia mai stato formalmente chiarito e comunicato dalle amministrazioni competenti, né all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione né ad altri istituti, che correttamente e secondo legge abbiano operato entro il 31 dicembre 2001;

in una lettera inviata ai presidenti e ai direttori della rete di istituti che fanno capo all'Insmli, e per conoscenza al Ministro per i beni e le attività culturali ed al presidente della giunta centrale di studi storici, professor Paolo Prodi, dal segretario generale dell'Insmli, professor Vincenzo Calì, si afferma che: « da una lettura credo corretta dello stato dell'arte in ordine all'*iter* di privatizzazione, il consiglio del 23 marzo dovrebbe limitarsi all'approvazione del conto consuntivo per l'anno 2001 e prendere atto della risposta del Governo all'interpellanza parlamentare con cui si chiedeva ragione dei gravi ritardi nella pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del nuovo statuto e secondo la quale

— avendo l'Insmli adempiuto correttamente prima del giugno 2001 agli atti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 419 — le vecchie cariche si intendono prorogate fino all'entrata in vigore del nuovo statuto »;

tale situazione, prosegue nella lettera il professor Calì, « comporterebbe, come ebbi a sottolineare già nel consiglio generale dello scorso dicembre, un sostanziale arresto del processo messo in atto con la privatizzazione e che avrebbe dovuto decorrere dal 1° gennaio 2002: apertura della rete a nuovi associati, potenziamento della logica di servizio degli istituti, reperimento di risorse dal settore privato, valorizzazione della nuova sede milanese in funzione di coordinamento di rete, ridefinizione della politica del personale. Tutto ciò presupporrebbe un gruppo dirigente investito di pieni poteri derivanti dal nuovo statuto e non certo *in prorogatio* »;

infatti, afferma il segretario generale dell'Insmli, « la mia proposta di procedere senza indugi ad una convocazione secondo il nuovo statuto per procedere alle nuove nomine, già ritirata nel consiglio generale di dicembre, non viene presa in considerazione della commissione incaricata di proporre le nuove candidature per il consiglio del 23 marzo, con la motivazione che lo statuto non è stato ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* »;

confermando la sua disponibilità a ricoprire la carica di segretario generale dell'istituto « in queste condizioni », il professor Calì conclude la sua lettera sostenendo che: « al fine di evitare un commissariamento strisciante dell'istituto, riterrei più opportuno procedere comunque alla nomina del consiglio di amministrazione e del direttore generale sulla base dello statuto approvato nell'ormai lontano anno 2000, richiamando nel contempo e nuovamente il ministero al rispetto del tempo del decreto di privatizzazione scongiurando il ricorso allo strumento esiziale della proroga dei termini » —:

quali siano le ragioni intervenute e non rese note all'atto dello svolgimento della precedente interpellanza, che abbiano motivato

la sospensione dell'*iter* di emanazione e pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che rendano indispensabili oggi modifiche allo schema di decreto, ad avviso della medesima amministrazione che, in data 23 dicembre 2001, aveva inviato lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al visto del Ministro per i beni e le attività culturali;

quali situazioni giuridiche e normative, in ordine ai termini ed alle procedure di cui al decreto legislativo n.419 del 1999, abbiano motivato i chiarimenti interpretativi richiesti e quali siano tali richieste, ad oggi mai rese esplicite né in modo formale dalle amministrazioni competenti agli istituti interessati, né precedentemente resi espliciti in Parlamento;

quali siano, ad avviso del Governo, le conseguenze, in ordine al processo di privatizzazione previsto dal decreto legislativo sopra citato, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sul trasferimento delle competenze in merito al riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2000, n. 361, con riferimento alla natura dei termini previsti dal decreto legislativo n.419 del 1999, cioè a dire il 1° gennaio 2002;

se e quali iniziative, e in quali tempi, il Governo intenda porre in essere per evitare che la proroga, ormai avvenuta, della natura di enti pubblici si configuri, anche con un ulteriore rinvio dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come un sostanziale commissariamento di tali enti, chiamati a rinnovare le cariche sociali in base non ai nuovi ma ai vecchi statuti e, dunque, a subire, senza alcuna responsabilità, qualora, come nel caso dell'Insmli, abbiano adempiuto ai loro doveri, i danni e i costi di gestione e programmazione del mancato rinnovamento cui sono costretti.

(2-00278) « Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella ».

(18 marzo 2002)

(Sezione 5 – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza relativa al secondo semestre 2001)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e dell'interno, per sapere:

quali indirizzi politici abbia impartito il Governo alle forze di polizia e ai servizi di sicurezza dopo l'acquisizione delle informazioni contenute nella relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al secondo semestre 2001, Atto Camera doc. XXIII, n. 2, presentata dal Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.

(2-00285) « Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Intini, Brugger, Pecoraro Scanio, Minniti, Finocchiaro, Bonito, Leoni, Rizzo, Sinisi ».

(21 marzo 2002)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e dell'interno, per sapere:

quali direttive abbia dato il Governo alle forze dell'ordine e ai servizi di sicurezza dopo la conoscenza delle analisi e delle informazioni contenute nella quarantottesima relazione sulla politica informativa e della sicurezza, relativa al secondo semestre 2001, atto Camera doc. XXIII, n. 2, presentata dal Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.

(2-00291) « Elio Vito, Cicchitto ».

(8 aprile 2002)

(Sezione 6 – Dichiarazioni del ministro Maroni relative alla scorta al professor Marco Biagi)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

il Ministro Maroni, secondo quanto riferito nei giorni scorsi da tutti gli organi d'informazione, ha sostenuto di avere chiesto ripetutamente al Ministro dell'interno di ripristinare e garantire la scorta al professor Marco Biagi assassinato a Bologna il 19 marzo 2002;

secondo alcune anticipazioni pubblicate, in data 3 aprile 2002, dai maggiori quotidiani, dall'indagine avviata dal Ministro dell'interno non risulterebbe esistere alcuna richiesta in tal senso del Ministro Maroni –:

come si siano effettivamente svolti i fatti relativi a questa gravissima vicenda, che getta discredito sull'intero Governo.

(2-00292) « Violante, Minniti, Lucidi, Leoni, Bonito ».

(8 aprile 2002)

(Sezione 7 – Missione di pace di una delegazione di pacifisti e parlamentari italiani in Israele)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

una delegazione di pacifisti e parlamentari italiani è partita per Tel Aviv il giorno 3 aprile 2002 per una missione di pace, ma si è vista negare l'ingresso nel Paese senza alcuna motivazione;

durante la permanenza in aeroporto, nonostante le numerose telefonate effettuate dai deputati, nessun funzionario dell'ambasciata si è recato sul posto, se non

quando era già stato disposto il reimpatrio e il ritiro dei passaporti;

in particolare, il trattamento riservato ai parlamentari italiani imbarcati coattivamente sul primo aereo in partenza da Tel Aviv è ingiustificabile e lesivo del rispetto istituzionale e dei buoni rapporti intercorrenti tra i due Paesi —:

quali siano le valutazioni e le eventuali iniziative che il Presidente del Consiglio dei ministri intenda intraprendere in conseguenza dei gravissimi fatti accaduti.

(2-00293) « Pecoraro Scanio, Cima, Cento, Lion, Boato ».

(9 aprile 2002)

(Sezione 8 – Critiche sulla politica seguita dal Governo in materia di immigrazione)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sulla politica da seguire in materia di immigrazione dopo le violente critiche rivolte allo stesso Governo dal Ministro Bossi e dal capogruppo della Lega Nord Padania alla Camera dei deputati, onorevole Cè.

(2-00281) « Violante, Castagnetti, Boato, Acquarone, Annunziata, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bimbi, Bottino, Bressa, Buemi, Carbonella, Cardinale, Carli, Carra, Cento, Cusumano, Delbono, Fioroni, Fumagalli, Fusillo, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Kessler, Labate, Ladu, Loiero, Lolli, Lucidi, Lumia, Raffaella Mariani, Minniti, Molinari, Monaco, Panattoni, Pennacchi, Preda, Rava, Rosiello, Rotundo, Ruzzante, Siniscalchi, Trupia, Sinisi ».

(19 marzo 2002)